



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-167 del 19 aprile 2010 per l'esercizio della raffineria della Società API Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara Marittima (AN).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria ALA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della



Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-167 del 19 aprile 2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società API Raffineria di Ancona S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per la raffineria sita nel Comune di Falconara Marittima (AN);

VISTA l'istanza presentata con nota prot. 1146/15 del 23 dicembre 2015, con la quale il Gestore ha chiesto una deroga, ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4 dell'allegato II, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTA la nota prot. 1811 del 26 gennaio 2016 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come Direzione Generale) ha avviato il procedimento di modifica;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla competente Direzione Generale con nota prot. n. 2718 del 3 febbraio 2016;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 136/16 del 3 febbraio 2016, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 4 febbraio 2016, al n. 2817;

VISTA la nota prot. 818 dell'11 maggio 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta avanzata dal Gestore;

VISTO il verbale della seduta del 15 giugno 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. 16225 del 17 giugno 2016, Conferenza nell'ambito della quale si è deliberato di aggiornare i lavori per un approfondimento in merito al parere negativo della Regione Marche e del Ministero della salute;



VISTA la nota prot. 722915 del 13 ottobre 2016 con la quale la Regione Marche ritiene di condividere il parere istruttorio conclusivo trasmesso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. 818 dell'11 maggio 2016;

VISTA la nota prot. 1751 del 4 novembre 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio aggiornato;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 2 dicembre 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. 29452 del 5 dicembre 2016;

RILEVATO che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale non ha ravvisato la necessità di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, cui sarà data notizia dell'emanazione del presente decreto, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. 3542 del 15 febbraio 2017 con la quale la Direzione Generale ha segnalato la necessità di attivare la procedura ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 3, della Legge 241/90, per superare il dissenso manifestato dal Ministero della Salute in merito al progetto presentato dal Gestore;

VISTA la propria nota prot. 6022/GAB del 7 marzo 2017 con la quale è stato sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi dal Ministero della salute avverso il procedimento di riesame dell'AIA richiesto dal Gestore;

VISTA la nota prot. 14501 del 5 luglio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la Delibera del 28 giugno 2017 nella quale si prende atto del superamento del dissenso in merito al procedimento di modifica dell'autorizzazione di cui al decreto DVA-DEC-2010-167 del 19 aprile 2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla



società API Raffineria di Ancona S.p.A. per la raffineria sita nel Comune di Falconara Marittima (AN);

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN di Falconara Marittima (Ancona), nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 16628 del 13 luglio 2017, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-167 del 19 aprile 2010, per l'esercizio della raffineria della società API Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara Marittima (AN), identificata dal codice fiscale 01837990587, con sede legale in Via Flaminia, 683 - 60015 Falconara Marittima (AN), è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. 1751 del 4 novembre 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DVA-DEC-2010-167 del 19 aprile 2010 vigente.

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.



Gian Luca Galletti



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIPPC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0001751/CIPPC del 04/11/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44

00147 Roma
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026909/DVA del 07/11/2016

Pratica N.

Rif. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da API
Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara Marittima (AN) -
Procedimento di modifica ID 16/1038

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.





**Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Modifica del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010
della API Raffineria di Ancona S.p.A. sito nel comune di Falconara Marittima (AN)**

***“richiesta di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4 dell’Allegato II , parte I, alla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”***

(id. MATTM-DVA 16/1038)

Gestore	API Raffineria di Ancona S.p.A.
Località	Falconara Marittima (AN)
Gruppo Istruttore	Paolo Ceci - referente
	Marcello Iocca
	David Roettgen
	David Piccinini – Regione Marche
	Alessandro Inzerilli – Provincia di Ancona
	Giovanna Badiali – Comune di Falconara M.ma



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00-2012-000270 del 23 aprile 2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. API Raffineria di Ancona S.p.A. – Raffineria di Falconara M.ma (AN) al Gruppo Istruttore così costituito:
 - o Paolo Ceci - Referente GI;
 - o Marcello Iocca;
 - o David Roettgen;
 - o Rocco Simone.
- Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'ing. Rocco Simone quale membro della Commissione IPPC (prot. CIPPC-00-2015-0001637 del 07/09/2015);
- Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - o David Piccinini – Regione Marche;
 - o Alessandro Inzerilli – Provincia di Ancona;
 - o Giovanna Badiali – Comune di Falconara Marittima.
- Vista la nota del MATTM U.prot. DVA 1811/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto “*Api Raffineria di Ancona S.p.A. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. (ID 16/1038)*”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 97/2016 del 28/01/2016, con cui si trasmettevano la comunicazione del Gestore del 23/12/2015, prot. 1146/15.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA 2718/2016 del 03/02/2016 avente ad oggetto “*Api Raffineria di Ancona S.p.A. – ID 16/1038 – Richiesta integrazioni*”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 142/2016 del 05/02/2016, con cui si richiedevano al Gestore gli elementi di cui alla nota della Commissione prot. CIPPC 104/2016 del 29/01/2016.
- Vista la nota del Gestore prot. 136/16 del 03/02/2016, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA 2817/2016 del 04/02/2016 e dalla Commissione con prot. CIPPC 143/2016 del 05/02/2016, con cui si trasmettevano le integrazioni richieste con la nota DVA 2718/2016 del 03/02/2016.
- Visto il parere istruttorio allegato al Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2010-



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

0000167 del 19/04/2010 della Raffineria di Falconara Marittima (AN) e successive modifiche ed integrazioni intestato alla Soc. API Raffineria di Ancona S.p.A..

- Visti i contenuti della relazione istruttoria (RI) predisposta da ISPRA il 24/02/2016, avente prot. n. 13966 del 26/02/2016, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 221/2016 del 26/02/2016.
- Viste le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 274 del 16/12/2015 recante *"Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*.
- Vista la nota della Commissione prot. CIPPC-00-2015-001302 del 08/07/2015 recante elementi in merito ai procedimenti istruttori delle raffinerie.
- Visti i contenuti del verbale della riunione del Gruppo Istruttore con il Gestore del 22/03/2016 prot. CIPPC 430/2016 del 23/03/2016.
- Visti i contenuti del verbale della riunione del Gruppo Istruttore in sessione riservata del 22/03/2016 prot. CIPPC 431/2016 del 23/03/2016.
- Vista la comunicazione resa dalla Regione al Gruppo Istruttore con nota mail del 20/04/2016, acquisita con prot. CIPPC n. 691/2016 del 20/04/2016 ed al MATTM, con nota prot. 0253758 del 20/04/2016, acquisita con prot. DVA n. 10695 del 20/04/2016.
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 22/04/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 720/2016 del 22/04/2016 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.
- Vista la richiesta di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA 26376/2016 del 18/10/2016 avente ad oggetto *"Api Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel comune di Falconara Marittima – procedimento di modifica ID 1038"*, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 1556/2016 del 18/10/2016.
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 19/10/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 1557/2016 del 19/10/2016 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

Considerato
in merito l'istanza 16/1038

- che il Gestore, con la nota prot. 1146/15 del 23/12/2015, chiede l'applicazione, per i parametri



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

SO₂, NO_x e polveri, delle deroghe di cui alla Parte Quinta, Allegato II, parte I, punti 3.3 e 3.4, del D.Lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014, relativamente al camino E1; indicando, per l'applicazione della deroga di cui al richiamato punto 3.3, una frazione di calore massimo fornito mediante il combustibile determinante (liquido) pari al 48%, e tramite quello non determinante (gassoso) pari al 52%;

- che il Gestore, con la nota prot. 1146/15 del 23/12/2015, dichiara che la richiesta di deroga riguarda “principalmente” il parametro SO₂ e “conservativamente” i parametri NO_x e polveri;
- che il Gestore, con le note prot. 1146/15 del 23/12/2015 e prot. 136/16 del 03/02/2016, dichiara tra l'altro che al camino E1 afferiscono i fumi provenienti dai Forni F1001 e F1101, ciascuno di potenza nominale pari a 35 MW_{th} per una potenza complessiva di 70 MW_{th} ed entrambi anteriori al 2002 ed alimentati con un mix di olio combustibile e gas di raffineria;
- che dalle serie storiche 2013-2015 dei valori medi mensili delle emissioni al camino E1 relative ai parametri “SO_x”, “NO_x”, trasmesse dal Gestore con la nota prot. 136/16 del 03/02/2016, risultano i seguenti valori medi mensili massimi e minimi:

Parametro	Valore min. [mg/Nm ³]	Rapporto calorico gas/fuel oil	Valore max [mg/Nm ³]	Rapporto calorico gas/fuel oil
SO _x	238	94/6	843	83/17
NO _x	173	94/6	276	79/21

Dalle medesime serie storiche si evince inoltre che gli impianti in parola sono stati normalmente alimentati con solo combustibile gassoso ad eccezione dei mesi di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 nel corso dei quali sono stati alimentati con un mix gas/fuel oil, e che nel periodo gennaio ÷ luglio 2013 sono stati fermi;

- che dalla serie storica 2014-2015 dei monitoraggi semestrali delle emissioni al camino E1 relative al parametro “polveri”, trasmessa dal Gestore con la nota prot. 136/16 del 03/02/2016, si evince un solo dato medio semestrale associato ad un alimentazione con un mix gas/fuel oil (rapporto calorico 67/33), con valori pari a 12,17 mg/Nm³;
- che il Gestore, con la nota prot. 136/16 del 03/02/2016, dichiara che i dati medi forniti nelle serie storiche fanno riferimento ad assetti impiantistici degli anni passati e pertanto non sono rappresentativi dei futuri assetti che potranno essere assunti in raffineria in relazione a futuri scenari normativi, autorizzativi ed economici;
- che il Gestore non richiede deroghe per i microinquinanti;
- che il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 e s.m.i. prevede tra l'altro, allo stato attuale, per l'intera Raffineria di Ancona che “*fintanto che il Gestore del complesso Raffineria “API raffineria di Ancona S.p.A.” e del complesso “IGCC Api Energia S.p.A.” è rappresentato dal medesimo soggetto giuridico e l'esercizio annuale di*



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

ciascun impianto è superiore al 50% della massima capacità produttiva annuale di ciascun impianto” il Gestore deve rispettare anche specifici limiti massici, espressi come sommatoria dei valori massici dei due complessi produttivi:

Parametro	mg/Nm ³	VLE (ton/anno) Raff. + IGCC	VLE (ton/anno) Raff.
SO ₂	800	1'400	1'100
NO _x	250	972	325
Polveri	40	(70) 56 *	40
* 56 ton/anno dopo 24 mesi dal rilascio dell'AIA			

analoga prescrizione è inoltre prevista del parere istruttorio allegato al Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2011-0000028 del 30/01/2011 della Centrale a Ciclo combinato da 580 MWe gestita da API Raffineria di Ancona S.p.A. e s.m.i. (pag. 69);

- che la Commissione Europea ha avviato una specifica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il superamento dei valori limite di PM₁₀ (proc. 2014/2147) in alcune regioni, tra cui le Marche;
- che non risultano agli atti della Commissione IPPC attualmente procedure di infrazione in corso per quanto riguarda gli ossidi di azoto e zolfo nella regione Marche;
- quanto riportato nella nota della Commissione prot. CIPPC 00-2015-0001302 del 08/07/2015, recante tra l'altro criteri minimi per la conduzione delle istruttorie relative alle raffinerie, ed in particolare l'indicazione alla possibilità di concedere deroghe, ove ne sia dimostrata l'effettiva esigenza, solamente nelle more del riesame per l'applicazione delle BATConclusions, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
- che il presente provvedimento regola l'esercizio per il solo anno 2016 e che, pertanto, per il camino E1 il Gruppo istruttore ritiene appropriato fare previsioni di esercizio sulla base degli ultimi tre anni di gestione;
- che ulteriori valutazioni dovranno essere effettuate (ex art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. 46/2014) nel corso del riesame relativo alla Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 9/10/2014 (2014/738/UE) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATConclusions) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, recepita dal D.Lgs. 46/2014;
- che i rappresentanti di Regione, Provincia, Comune in seno alla CIPPC, a seguito di una specifica riunione congiunta svoltasi anche con la partecipazione del P.F. Tutela Qualità dell'Aria e dell'ARPAM hanno espresso un parere unitario rappresentato, al Gruppo Istruttore con nota mail del 20/04/2016, acquisita con prot. CIPPC n. 691/2016 del 20/04/2016 ed al MATTM, con nota prot. 0253758 del 20/04/2016, acquisita con prot. DVA n. 10695 del



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

20/04/2016;

- che nelle sopra citate comunicazione la Regione e gli Enti Locali, *“per quanto concerne la richiesta di deroga ai limiti per gli NO_x per il camino E1 hanno espresso parere negativo in quanto questa comporterebbe nei fatti un incremento di tale inquinante, il quale risulta precursore delle polveri sottili”*, per le quali il sito presenta una criticità specifica;
- che nelle sopra citate comunicazione la Regione e gli Enti Locali evidenziano inoltre che *“i VLE conseguenti all’applicazione delle BATC REF per i tre parametri considerati (Sox, Nox e Polveri) richiesti in deroga, sono ricompresi all’interno di valori più cautelativi rispetto a quelli stabiliti in AIA; pertanto il trend che verrà raggiunto a breve (2018) a seguito del procedimento di riesame dell’intera installazione, sarebbe di sensibile riduzione. In questo contesto è risultato inopportuno stabilire oggi deroghe temporanee proprio per quegli inquinanti che al 2018 avranno limiti più bassi rispetto a quelli stabiliti nell’attuale AIA”*.

Considerato
inoltre

- che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 e s.m.i. come integrate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014; con particolare richiamo a quelle relative al camino E7;
- che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- quanto previsto, in capo all’Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, la Raffineria API di Falconara Marittima (AN), con Decreto 136/DVA del 08/04/2016, è stata assoggettata, a



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

Riesame per l'applicazione delle BATConclusions di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 09/10/2014;

- che la nota della Commissione prot. CIPPC-00-2015-001302 del 08/07/2015 recante elementi in merito ai procedimenti istruttori delle raffinerie specifica tra l'altro che: *“antecedentemente all'avvio dello specifico Riesame per l'applicazione delle BATConclusions alle raffinerie, a meno che nell'avvio del procedimento non sia fornita esplicita diversa indicazione, le istruttorie dei procedimenti in capo alle Raffinerie, per gli impianti e i relativi assetti esistenti, saranno condotti dalla CIPPC avendo come riferimento il contesto legislativo precedente alla pubblicazione delle BATConclusions (soltanto nell'ambito dei futuri procedimenti di riesame delle AIA, che saranno specificatamente avviati per tenere conto delle BATConclusions, saranno prese in esame le nuove BAT ed i relativi BAT-AELs contenuti nelle medesime BATConclusions)”*;

il Gruppo Istruttore
ritiene

che la richiesta di deroga presentata dal Gestore possa essere accolta solo parzialmente, ovvero per il solo parametro SO₂, nel rispetto dei Valori Limiti Emissivi massimi e delle condizioni di seguito indicate e fermi restando i limiti di “bolla” in concentrazione e massa già prescritti:

Tab.1 – deroga ex punto 3.4

Camino	VLE SO₂ (mg/Nm³)	% O₂
E1	800 come rapporto ponderato tra la sommatoria della masse di SO ₂ emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi a tutti i “grandi impianti di combustione” alimentati a multicomcombustibile	3

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

1. i VLE di cui alla tabella 1 sono applicabili fintanto che permangono le condizioni per gli impianti multi combustibile di cui al punto 3 della parte I dell'allegato II alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. i VLE di cui alla tabella 1 si intendono autorizzati fino all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento di riesame (ID 16-17-177/1060) avviato con decreto prot. 136/DVA del 8 aprile 2016 per l'adeguamento alle pertinenti BATConclusions;



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

3. i VLE sopra riportati relativi al parametro NO_x sono applicabili fintanto che sono utilizzati combustibili intesi come *“residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di distillazione”* prodotti *in situ*. Eventuali modifiche della tipologia dei combustibili utilizzati dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. la frazione di calore fornito dal combustibile determinante (liquido) relativa agli impianti connessi con il camino E1 potrà al massimo essere pari al 48%;
5. i VLE di cui alla tabella 1 si intendono su base mensile alla temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1 della parte I, dell'allegato II alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. gli ulteriori punti emissivi presenti nella Raffineria nonché le emissioni di inquinanti, non disciplinati dal presente parere debbono rispettare i pertinenti limiti emissivi fissati dai Decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio del sito industriale di Falconara M.ma (Raffineria, ex-IGCC, CTE), nei diversi assetti produttivi, ovvero dei Decreti AIA prot. n. DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010, prot. n. DVA-DEC-2010-0000470 del 02/08/2010, e prot. n. DVA-DEC-2011-0000028 del 31/01/2011, ovvero dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014, con particolare riferimento a quanto disposto per i “Grandi Impianti di Combustione”;
7. il Gestore dovrà confermare con apposita documentazione tecnica, da trasmettere all'Autorità Competente entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento del presente parere, che le modifiche dell'assetto dell'utilizzo dei combustibili non producano effetti aggiuntivi negativi sui microinquinanti emessi dalla raffineria.

Qualora le Amministrazioni Competenti segnalino superamenti dei valori di qualità dell'aria all'introno della Raffineria gli stessi, a norma dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. potranno proporre all'Autorità Competente per l'AIA il riesame della stessa autorizzazione, ai fini della revisione dei VLE fissati, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati

Quanto sopra fermo restando gli eventuali pronunciamenti, in sede di Conferenza dei Servizi, da parte della Regione, in raccordo con gli altri enti territoriali, in merito alla compatibilità dell'impianto, come autorizzato ai sensi del presente parere, al quadro ambientale riscontrabile dagli strumenti di pianificazione regionale, ed alle relative misure individuate.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni dei Decreti di autorizzazione all'esercizio del sito industriale di Falconara M.ma (Raffineria, ex-IGCC, CTE), nei



Commissione Istruttoria IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.

diversi assetti produttivi, ovvero dei Decreti AIA prot. n. DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010, prot. n. DVA-DEC-2010-0000470 del 02/08/2010, e prot. n. DVA-DEC-2011-0000028 del 31/01/2011, nonché delle relative successive modifiche ed integrazioni.

In relazione a quanto sopra si ritiene inoltre che il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 della Raffineria di Falconara Marittima (AN), debba intendersi integrato e modificato conformemente al presente parere, e, ove del caso, il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.